

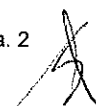
ANTIRICICLAGGIO E ANTITERRORISMO

MODALITÀ OPERATIVE DI AGENZIA

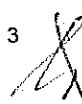


INDICE

1. ASPETTI GENERALI	4
1.1 Premessa e obiettivi del documento	4
1.2 Definizioni.....	4
1.3 Fonti normative	6
1.4 Ambito di applicazione.....	7
2. MISURE DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA.....	8
2.1 Disposizioni di carattere generale	8
2.2 Indicazioni operative per l'Identificazione del Contraente, del Beneficiario e dell'Esecutore e verifica dell'identità	9
2.3 Indicazioni operative per l'identificazione dell'eventuale Titolare Effettivo e verifica della sua identità	10
2.3.1 Criteri di individuazione del Titolare Effettivo del Contraente Persona NON Fisica in caso di contratti per conto proprio	11
2.3.2 Criteri di individuazione del Titolare Effettivo del Contraente Persona NON Fisica in caso di Contratto per conto altrui	12
2.4 Indicazioni operative per l'identificazione dell'eventuale Titolare Effettivo del Beneficiario e verifica della sua identità	12
2.5 Indicazioni operative per ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo.....	13
2.6 Indicazioni operative per svolgere un controllo costante nel corso del rapporto continuativo.	13
2.7 Misure di astensione	13
3. MISURE SEMPLIFICATE DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA	14
3.1 Disposizioni di carattere generale	14
4. MISURE RAFFORZATE DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA	16
4.1 Disposizioni di carattere generale	16
5. MISURE DI SEGNALAZIONE.....	17
5.1 Disposizioni generali.....	17
5.2 Adempimenti in materia di segnalazione di operazione sospette.....	17
5.3 Modalità di segnalazione	17
6. MISURE DI CONSERVAZIONE DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI	19
6.1 Disposizioni generali.....	19
6.2 Conservazione dei dati e delle Informazioni.....	19
6.3 Incassi/rimborsi premi	19



6.4 Liquidazioni vita.....	20
7. LIMITAZIONI ALL'USO DEL CONTANTE E DEI TITOLI AL PORTATORE.....	21
7.1 Disposizioni generali.....	21
8. CONTRASTO AL TERRORISMO	22
8.1 Disposizioni Generali	22
8.2 Misure restrittive specifiche destinate a combattere il terrorismo	22
9. FORMAZIONE.....	23
9.1 Disposizioni generali.....	23
10.SANZIONI	23
10.1 Disposizioni generali.....	23
11.PROPOSTA DI SEGNALAZIONE OPERAZIONI SOSPETTE	25



1. ASPETTI GENERALI

1.1 Premessa e obiettivi del documento

Il presente documento (di seguito anche **“Modalità Operative”**) ha lo scopo di declinare e formalizzare le linee guida e gli indirizzi operativi, che gli addetti dell'Agenzia Pessina Sistemi Assicurativi srl (di seguito anche **“la Società”**) sono tenuti a rispettare al fine di gestire e presidiare il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

1.2 Definizioni

Addetti	Tutti i soggetti che svolgono attività di distribuzione assicurativa all'interno e/o al di fuori dei locali dell'intermediario per cui operano.
Agenti e broker assicurativi	Le persone fisiche o le società aventi residenza o sede legale in Italia - iscritte nel registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a) e b), del Codice limitatamente alla distribuzione nel territorio della Repubblica Italiana di prodotti assicurativi rientranti nei rami di attività elencati all'articolo 2, comma 1, del Codice.
Archivio Unico Informatico (“AUI”)	Archivio mediante il quale sono resi disponibili i dati e le informazioni previste dal Decreto per assolvere agli obblighi di conservazione di cui agli articoli 31 – 34.
Beneficiario	La persona fisica o il soggetto diverso da una persona fisica che, sulla base della designazione effettuata dal contraente o dall'assicurato, ha il diritto di percepire la prestazione assicurativa; L'eventuale persona fisica o il soggetto diverso da una persona fisica a favore del quale viene pagata la prestazione assicurativa su disposizione del beneficiario designato.
Compagnia di riferimento	UnipolSai Assicurazioni S.p.a. (“UnipolSai”), compagnia per conto della quale la Società riveste il ruolo di agenzia monomandataria.
Congelamento di fondi	Il divieto di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso ad essi, così da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente l'uso dei fondi, compresa la gestione di portafoglio.
Contraente	Soggetto che instaura rapporti continuativi con UnipolSai, ovvero l'intestatario della Polizza assicurativa RAMO VITA.
Dati identificativi	Il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza anagrafica e il domicilio, ove diverso dalla residenza anagrafica, gli estremi del documento di identificazione e, ove assegnato, il codice fiscale o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale e, ove assegnato, il codice fiscale.
Delegato Aziendale	Il delegato all'inoltro delle Segnalazioni di Operazioni Sospette (“SOS”) all'Unità di Informazione Finanziaria.
Esecutore	Il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente o del beneficiario o il soggetto cui siano conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente o del beneficiario; ove il soggetto non sia una persona fisica, la persona fisica alla quale in ultima istanza sia attribuito il potere di agire in nome e per conto del cliente.
Finanziamento del terrorismo	Qualsiasi attività diretta alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi o di risorse economiche destinati ad essere utilizzati per il compimento di una o più condotte con finalità di terrorismo.

FIU, Financial Intelligence Unit o UIF	Un'istituzione nazionale indipendente di intelligence finanziaria, responsabile per la richiesta, analisi e comunicazione alle autorità competenti sulla divulgazione di informazioni che riguardano possibili casi di riciclaggio di denaro e/o il finanziamento del terrorismo. In Italia è l'Unità di Informazione Finanziaria istituita presso Banca d'Italia ("UIF").
Fondi	Le attività ed utilità finanziarie di qualsiasi natura possedute, detenute o controllate da parte di soggetti designati, ovvero da parte di persone fisiche o giuridiche che agiscono per conto o sotto la direzione di questi ultimi, compresi a titolo meramente esemplificativo: - i contanti, gli assegni, i crediti pecuniari, le cambiali, gli ordini di pagamento e altri strumenti di pagamento; - le lettere di credito, le polizze di carico e gli altri titoli rappresentativi di merci; - i documenti da cui risulti una partecipazione in fondi o risorse finanziarie; le polizze assicurative concernenti i rami vita, di cui all'articolo 2, comma 1, del Codice.
Mezzi di pagamento	Il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, i vaglia postali, gli ordini di accreditamento o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, incluse quelle di tipo "virtuale", le polizze assicurative trasferibili, le polizze di pegno, i portafogli elettronici e ogni altro strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie.
OFAC	<i>L'Office of Foreign Assets Control</i> del Dipartimento del Tesoro degli USA che predispone, pubblica e aggiorna una lista di persone giuridiche e persone fisiche con i quali ai cittadini degli Stati Uniti è vietato condurre affari.
Operazione	L'attività consistente nella movimentazione, nel trasferimento o nella trasmissione di mezzi di pagamento o nel compimento di atti negoziali a contenuto patrimoniale; costituisce operazione anche la stipulazione di un atto negoziale, a contenuto patrimoniale, rientrante nell'esercizio dell'attività professionale o commerciale.
Paesi terzi	Stato non appartenente all'Unione europea.
Paesi terzi ad alto rischio	Paesi non appartenenti all'Unione europea i cui ordinamenti presentano carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
PEP o Persone Politicamente Esposte	Le persone fisiche indicate all'articolo 1, comma 2, lettera dd), del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
Politici Locali	Le persone fisiche che ricoprono cariche pubbliche in ambiti non ricompresi nella nozione di persona politicamente esposta, per i quali sussiste una rilevante esposizione al rischio di corruzione, inclusi gli amministratori locali, i soggetti con ruoli apicali nelle pubbliche amministrazioni, consorzi e associazioni di natura pubblicistica.
Polizza	Polizza Ramo Vita, salvo i casi in cui non viene indicato diversamente.
Pubblica amministrazione	Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, gli enti pubblici nazionali, le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dall'Unione europea nonché i soggetti preposti alla riscossione dei tributi nell'ambito della fiscalità nazionale o locale, quale che ne sia la forma giuridica;

Rapporto continuativo	Rapporto contrattuale di collocamento delle polizze nei rami vita instaurato con i clienti.
Riciclaggio	Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del Decreto, le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio: - la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni; - l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; - l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; la partecipazione a uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolare l'esecuzione.
Rischio di riciclaggio	Il rischio derivante dalla violazione di previsioni di legge, regolamentari e di autoregolamentazione funzionali alla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario per finalità di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo e di finanziamento dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa, nonché di coinvolgimento in episodi della specie.
Risorse economiche	Le attività di qualsiasi tipo, materiali o immateriali e i beni mobili o immobili, ivi compresi gli accessori, le pertinenze e i frutti, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi, possedute, detenute o controllate da parte di soggetti designati, ovvero da parte di persone fisiche o giuridiche che agiscono per conto o sotto la direzione di questi ultimi.
Stato membro	Stato appartenente all'Unione Europea.
Titolare Effettivo	La persona o le persone fisiche diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita secondo i criteri di cui all'art. 20 del D.lgs. 231/2007.
Titolo al portatore	Titolo di credito che legittima il possessore all'esercizio del diritto in esso menzionato in base alla mera presentazione e il cui trasferimento si opera con la consegna del titolo.
T.U.B.	Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
T.U.F.	Testo unico in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

1.3 Fonti normative

- Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 recante il Codice delle assicurazioni private (il "**Codice**") e successive modificazioni;
- Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e s.m.i. recante l'attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (il "**Decreto**");
- Decreto Legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e s.m.i. recante le misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale;

- Regolamento IVASS n. 44 del 12 febbraio 2019 recante disposizioni attuative volte a prevenire l'utilizzo delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo in materia di organizzazione, procedure e controlli interni e di adeguata verifica della clientela, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modifiche;
- Provvedimento IVASS n. 111 del 13 luglio 2021 recante disposizioni in merito ai criteri e alle metodologie da utilizzare per individuare e valutare il rischio di riciclaggio, nonché i criteri dimensionali e organizzativi in base ai quali i soggetti obbligati istituiscono la funzione antiriciclaggio e di revisione interna, nominano i responsabili di tali funzioni e il responsabile per la segnalazione delle operazioni sospette;
- Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa di cui al titolo IX (disposizioni generali in materia di distribuzione) del Codice, come successivamente modificato dal Provvedimento IVASS n. 97/2020;
- Provvedimento di Banca d'Italia del 3 aprile 2013 recante disposizioni attuative per la tenuta dell'Archivio Unico Informatico ("AUI");
- Provvedimento di Banca d'Italia del 24 agosto 2010 recante gli Indicatori di anomalia per gli intermediari;
- Provvedimento UIF del 25 agosto 2020 recante disposizioni per l'invio delle Segnalazioni Antiriciclaggio Aggregate.

1.4 Ambito di applicazione

Il presente documento viene reso disponibile a tutto il personale interessato della Società, che ne cura l'attuazione nel rispetto degli indirizzi strategici e delle linee guida stabilite all'interno della Politica in materia di gestione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo definita dalla Società.

2. MISURE DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

2.1 Disposizioni di carattere generale

L'Agenzia Pessina Sistemi Assicurativi srl osserva gli obblighi in materia di adeguata verifica della clientela nel rispetto della normativa vigente e degli accordi di distribuzione in essere con UnipolSai e più in dettaglio nei seguenti casi:

- a. quando si instaura un rapporto continuativo in occasione di una emissione di polizza;
- b. in occasione di una variazione di contraenza o di beneficio di una polizza emessa;
- c. quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;
- d. quando vi sono dubbi sulla completezza, attendibilità o veridicità delle informazioni o della documentazione acquisita ai fini dell'identificazione;
- e. in sede di versamento di premio (iniziale e/o aggiuntivo) di importo pari o superiore a Euro 5.000,00, qualora il mezzo di pagamento sia l'assegno con traente diverso dal Contraente;
- f. in sede di liquidazione per riscatto e per scadenza, qualora le misure di adeguata verifica non siano mai state osservate in precedenza.

Gli obblighi di adeguata verifica della clientela si attuano nei confronti di tutti i Contraenti, Beneficiari e degli eventuali relativi Titolari effettivi ed Esecutori e consistono nelle seguenti attività:

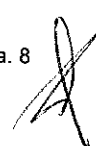
- a. identificazione del Contraente e dell'eventuale esecutore e verifica della relativa identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;
- b. identificazione del Beneficiario di polizza designato dal Contraente (e del relativo Titolare Effettivo ed Esecutore), in caso di liquidazioni per sinistro o per scadenza erogate dalla Società o in applicazione di misure rafforzate di adeguata verifica connesse a fattori di più elevato rischio riguardanti il beneficiario o la relazione con il contraente;
- c. identificazione dell'eventuale Titolare Effettivo del Contraente persona fisica o giuridica e verifica della relativa identità;
- d. identificazione del Titolare Effettivo del Beneficiario persona giuridica e verifica della relativa identità;
- e. acquisizione e valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo di polizza;
- f. acquisizione delle informazioni relative alle relazioni intercorrenti tra i soggetti suindicati;
- g. controllo costante nel corso del rapporto continuativo di polizza.

Al fine di eseguire le attività sopra riportate, gli operatori della Società sono tenuti a compilare i Questionari Antiriciclaggio messi a disposizione da UnipolSai, esclusivamente per i prodotti **Ramo Vita**, richiamati automaticamente (ad eccezione del Questionario Antiriciclaggio sull'operazione di versamento disponibile solo in versione cartacea) dagli applicativi di portafoglio ESSIG Vita (polizze individuali) e SIVI Collettive (polizze collettive).

I Questionari sono disponibili anche in versione cartacea all'interno della intranet aziendale **UEBA** al percorso: Adempimenti e Normative/Obblighi di natura generale/Obblighi in materia di Antiriciclaggio e Antiterrorismo/Modulistica.

Più in dettaglio, UnipolSai ha messo a disposizione i seguenti Questionari:

- Questionario Antiriciclaggio sul rapporto, da compilare:
 - in sede di **emissione, variazione di contraenza, variazione del beneficiario e liquidazione di polizze** per riscatto e per scadenza solo nel caso in cui le informazioni necessarie per l'adeguata verifica del Contraente non siano state precedentemente raccolte in sede di emissione della polizza;
 - in sede di **versamenti di premio aggiuntivi** anche in questo caso solo se le informazioni necessarie per l'adeguata verifica del Contraente non sono state precedentemente raccolte in sede di emissione della polizza;



- Questionario Antiriciclaggio sul rapporto per Polizze Collettive per conto altrui, consente di gestire, tramite apposito allegato, l'identificazione di centinaia di soggetti, quali Titolari Effettivi della polizza;
- Questionario Antiriciclaggio sull'operazione di variazione Beneficiario, da compilare in sede di **variazione del Beneficiario designato**. In presenza di polizza con due o più beneficiari, deve essere compilato solo in relazione ai soggetti modificati;
- Questionario Antiriciclaggio sull'operazione di versamento, disponibile solo in versione cartacea, deve essere compilato in sede di **versamento di premio (iniziale e aggiuntivo)** di importo pari o superiore a Euro 5.000,00, qualora il mezzo di pagamento sia l'assegno con traente diverso dal Contraente;
- Questionario Antiriciclaggio sull'operazione di liquidazione, da compilare in sede di **richiesta di liquidazione** per scadenza o per sinistro al fine di procedere all'identificazione del/i beneficiario/i.

Gli applicativi di portafoglio producono n. 3 (tre) copie dei Questionari Antiriciclaggio, delle quali:

- una copia firmata dall'operatore di Agenzia va consegnata al Contraente (Beneficiario in caso di Questionario Antiriciclaggio sull'operazione di liquidazione).
- una copia, firmata dal Contraente (Beneficiario in caso di Questionario Antiriciclaggio sull'operazione di liquidazione) e dall'operatore di Agenzia, deve essere conservata in Agenzia quale parte integrante della Polizza;
- una copia firmata dal Contraente (Beneficiario in caso di Questionario Antiriciclaggio sull'operazione di liquidazione) e dall'operatore di Agenzia, va consegnata a UnipolSai.

Nota Bene:

Per la corretta compilazione dei Questionari Antiriciclaggio all'interno degli applicativi di portafoglio, nei rispettivi campi, sezioni e menu a tendina, è necessario attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite e aggiornate da UnipolSai, allegate al presente documento e disponibili anche in **UEBA** al percorso: Adempimenti e Normative/Obblighi di natura generale/Obblighi in materia di Antiriciclaggio e Antiterrorismo/Normativa.

2.2 Indicazioni operative per l'Identificazione del Contraente, del Beneficiario e dell'Esecutore e verifica dell'identità

L'identificazione del Contraente e del Beneficiario persona fisica è effettuata per il tramite dei relativi Questionari Antiriciclaggio e deve essere assolta in presenza del Contraente e del Beneficiario e deve essere eseguita, nel caso del Contraente, prima del perfezionamento della Polizza o dell'appendice di variazione, nel caso del Beneficiario in fase di richiesta di **liquidazione** per sinistro o per scadenza sulla base:

- a. di un documento d'identità e riconoscimento non scaduto e valido per l'identificazione ai sensi della normativa vigente;
- b. della tessera contenente il codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate.

Sono ritenuti validi i seguenti documenti d'identità e di riconoscimento:

- a. la carta di identità;
- b. il passaporto;
- c. la patente di guida;
- d. la patente nautica;
- e. il libretto di pensione;
- f. il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici;
- g. il porto d'armi;
- h. le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato;
- i. per i soggetti minori di età, il certificato di nascita o il provvedimento del giudice tutelare o foto autenticata;
- j. per i soggetti non comunitari il passaporto, il permesso di soggiorno, il titolo di viaggio per stranieri rilasciato dalla questura o altro documento equivalente ai sensi della normativa italiana.

Nel caso in cui il Contraente o il Beneficiario siano soggetti non residenti in Italia per l'identificazione possono essere utilizzati il passaporto o il permesso di soggiorno e occorre verificare che il codice fiscale sia stato rilasciato dall'Agenzia delle Entrate o in alternativa dalla rappresentanza diplomatico-consolare italiana nel Paese di residenza.

Con le medesime modalità deve essere identificato anche l'eventuale Esecutore del Contraente e del Beneficiario.

Qualora il Contraente o il Beneficiario siano soggetti diversi da persona fisica, essi operano per il tramite dei rispettivi Esecutori (le persone fisiche dotate del potere di rappresentarli). Pertanto, in tali casi, l'identificazione va fatta nei confronti:

- del **Contraente** o del **Beneficiario**, attraverso l'acquisizione dei dati identificativi nonché di informazioni su tipologia, forma giuridica, fini perseguiti e/o attività svolta ed estremi dell'iscrizione, ove prevista, nel registro delle imprese o delle persone giuridiche nonché negli albi tenuti dalle eventuali Autorità di vigilanza di settore. In caso di:
 - organizzazioni *senza fini di lucro*, deve essere acquisita anche l'informazione circa la classe di soggetti che beneficiano delle attività svolte;
 - *trust*, l'identificazione viene effettuata attraverso l'acquisizione dell'ultima versione dell'atto istitutivo raccogliendo le informazioni in merito alle finalità perseguite dalle parti, all'identità del *trustee* e dei beneficiari, alle modalità di esecuzione del trust e a ogni altra caratteristica dello stesso.
- dell'**esecutore**: oltre all'acquisizione dei dati identificativi, devono essere acquisite e verificate le informazioni circa il conferimento dei poteri di rappresentanza, **attraverso la visura camerale** o documento equivalente (es. delibera del Consiglio di Amministrazione).

Nota Bene:

- L'identificazione va effettuata in presenza del Contraente, del Beneficiario ovvero, dell'Esecutore quando questi siano soggetti diversi da una persona fisica.
- Per la corretta conclusione dell'operazione è sempre obbligatorio richiedere e conservare agli atti fotocopia o scannerizzazione del codice fiscale e del documento di riconoscimento del Contraente/Beneficiario/Esecutore/Titolare Effettivo che devono essere correttamente memorizzati in Anagrafica per i soggetti di seguito riportati:
 - Questionario sul rapporto continuativo: Contraente e, qualora presenti, dell'Esecutore/Legale Rappresentante e Titolare Effettivo del Contraente/del rapporto;
 - Questionario sull'operazione di variazione beneficiario: Contraente e, qualora presente, dell'Esecutore;
 - Questionario sull'operazione di versamento: Contraente e, qualora presente, dell'Esecutore;
 - Questionario sull'operazione di liquidazione: Beneficiario e, qualora presenti, dell'Esecutore e del Titolare Effettivo del Beneficiario.

2.3 Indicazioni operative per l'identificazione dell'eventuale Titolare Effettivo e verifica della sua identità

Ai fini dell'identificazione dell'eventuale Titolare Effettivo, al momento della stipula del contratto di polizza occorre distinguere fra:

- **Contratto per conto proprio**, ovvero i contratti che:
 - prevedono la presenza dell'assicurato nei casi in cui a) il soggetto assicurato coincide con il Contraente, o b) il soggetto assicurato è diverso dal Contraente e dai beneficiari di polizza;
 - NON prevedono la presenza dell'assicurato;
- **Contratto per conto altrui ovvero**:
 - contratti in forma individuale: previa conferma da parte del Contraente, nei casi in cui il contratto stipulato dal Contraente nell'interesse dell'assicurato preveda che l'assicurato sia persona

diversa dal Contraente e coincida con il Beneficiario, ovvero quando questi sia designato dall'assicurato;

- contratti in forma collettiva: nei casi in cui beneficiario delle prestazioni è l'assicurato, ovvero persona da quest'ultimo designata.

2.3.1 Criteri di individuazione del Titolare Effettivo del Contraente Persona NON Fisica in caso di contratti per conto proprio

In caso di contratti per conto proprio e in presenza di un **Contraente Persona NON Fisica** l'identificazione dell'eventuale Titolare Effettivo va effettuata seguendo i criteri di seguito riportati.

1. Nel caso in cui il cliente sia una **società di capitali**:

- a) costituisce indicazione di proprietà diretta la **titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente**, detenuta da una persona fisica;
- b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

Se la persona giuridica fa parte di un gruppo societario l'individuazione del titolare effettivo deve essere rilevata anche risalendo il collegamento societario.

2. Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il **controllo** del medesimo in forza:

- a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
- b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
- c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

3. Nel caso in cui il cliente sia una **persona giuridica privata**, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:

- a) i fondatori, ove in vita;
- b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
- c) i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.

4. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti punti non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di **poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione** della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.

L'identificazione dell'eventuale Titolare Effettivo deve essere eseguita, senza che sia necessaria la sua presenza fisica, contestualmente all'identificazione del Contraente richiedendo:

- le generalità del Titolare Effettivo per il tramite della sottoscrizione del Questionario Antiriciclaggio;
- un documento d'identità e di riconoscimento del Titolare Effettivo, valido per l'identificazione ai sensi della normativa vigente.

È possibile che vi siano molteplici titolari effettivi, e in tal caso gli adempimenti devono essere espletati per ciascuno di essi.

Qualora il Contraente sia una persona giuridica o un ente, per identificare e verificare il Titolare Effettivo è necessario verificare le informazioni rese dal Contraente con quanto disponibile nella visura camerale o documento equivalente (es. delibera del Consiglio di Amministrazione), approfondendo con il Contraente stesso i casi in cui le informazioni non dovessero risultare congrue (come ad esempio nel caso in cui il Titolare Effettivo dichiarato dal Contraente non dovesse risultare presente nella compagine societaria o non dovesse possedere o controllare una percentuale pari al 25% più uno di partecipazione al capitale sociale).

Qualora le informazioni sul Titolare Effettivo trovassero riscontro in documentazione esterna consegnata dal Contraente, questa dovrà essere inclusa nell'ambito del Questionario stesso.

Con specifico riferimento al punto 4, inoltre, deve essere tenuta traccia delle ragioni che non hanno consentito di individuare il titolare effettivo ai sensi dei punti da 1 a 3.

Nota Bene: ai fini dell'identificazione del Titolare Effettivo, i clienti sotto la propria responsabilità hanno l'obbligo di indicare per iscritto, nel Questionario Antiriciclaggio, tutte le informazioni necessarie e aggiornate delle quali siano a conoscenza.

Di seguito sono forniti alcuni casi applicativi con le relative indicazioni operative.

Titolare Effettivo di società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939 n. 1966 –ad eccezione di quelle iscritte, ai sensi dell'art. 199, comma 2, TUF, nella sezione separata dell'albo di cui all'articolo 106 TUB

Nel caso in cui il rapporto continuativo sia instaurato con una società fiduciaria di cui alla legge 23 novembre 1939 n. 1966 – ad eccezione di quelle iscritte, ai sensi dell'art. 199, comma 2, TUF, nella sezione separata dell'albo di cui all'articolo 106 TUB – si procede, secondo le presenti istruzioni, come segue:

- a. se la fiduciaria agisce per conto dei fiducianti, allora:
 - a.1) la fiduciaria - cliente sarà tenuta ai sensi dell'art. 21 del Decreto a fornire per iscritto tutte le informazioni necessarie ed aggiornate di cui sia a conoscenza sui fiducianti quali titolari effettivi del rapporto;
 - a.2) ove i fiducianti siano persone diverse dalle persone fisiche, vanno identificati e verificati i dati del titolare o dei titolari effettivi;
 - a.3) in ogni caso, con riferimento alla fiduciaria vanno identificati e verificati i dati del titolare o dei titolari effettivi, secondo le norme relative alle società di capitali;
- b. se la fiduciaria agisce in nome e per conto proprio, si applica il punto a.3).

In tali casi al fine di garantire maggiore riservatezza in relazione alle informazioni acquisite in merito al fiduciante deve essere inviata una e-mail all'indirizzo: PresidioNormativoPTFVita@unipolsai.it, all'attenzione della Direzione Vita – Presidio Normativo, che avvierà le attività e le verifiche necessarie.

Titolare Effettivo di entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust, che amministrano e distribuiscono fondi

Nel caso in cui il rapporto continuativo sia instaurato con un trust o con una fondazione che amministra o distribuisce fondi, sono cumulativamente individuati come titolari effettivi le persone fisiche che ricoprono il ruolo di: fiduciario (*trustee*), disponente (*settlor*), guardiano (*protector*) e beneficiario/i.

Titolare Effettivo di organizzazioni non profit (quale persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361).

Nel caso in cui il rapporto continuativo sia instaurato con un'organizzazione *non profit*, sono cumulativamente individuati come *titolari effettivi*: i **fondatori** (se ancora in vita), i **beneficiari** (individuati o facilmente individuabili) e i **titolari di funzioni direttive/amministrative**.

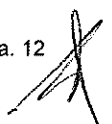
Qualora dovessero esserci dubbi in merito alla corretta individuazione del Titolare Effettivo inviare una e-mail all'indirizzo: PresidioNormativoPTFVita@unipolsai.it, all'attenzione della Direzione Vita – Presidio Normativo, che provvederà a fornire la necessaria assistenza.

2.3.2 Criteri di individuazione del Titolare Effettivo del Contraente Persona NON Fisica in caso di Contratto per conto altrui

In tali casi **l'ASSICURATO**, in qualità di titolare dell'interesse tutelato dal contratto assicurativo, assume la qualifica di **Titolare Effettivo del rapporto continuativo**.

2.4 Indicazioni operative per l'identificazione dell'eventuale Titolare Effettivo del Beneficiario e verifica della sua identità

In caso di **Beneficiario Persona NON Fisica** l'individuazione del Titolare Effettivo va effettuata secondo i criteri riportati nel paragrafo **2.3.1 - Criteri di individuazione del Titolare Effettivo del Contraente Persona NON Fisica**.



2.5 Indicazioni operative per ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo

Le informazioni in merito allo scopo e natura prevista del rapporto continuativo sono raccolte per il tramite del Questionario Antiriciclaggio sul rapporto.

2.6 Indicazioni operative per svolgere un controllo costante nel corso del rapporto continuativo

La Società monitora nel continuo la relazione con la propria clientela nell'ambito delle relazioni che intercorrono sulla base delle informazioni a disposizione e tenuto conto della relativa conoscenza del cliente e della sua operatività, al fine anche di intercettare eventuali fattispecie di incongruenza e/o di sospetto che possano dar corso alla segnalazione di un'operatività potenzialmente sospetta.

2.7 Misure di astensione

In caso di impossibilità ad adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela, sia in fase di stipula del contratto che in fase di monitoraggio continuo, la Società si astiene dall'instaurare, eseguire, ovvero proseguire il rapporto, e valutano se effettuare una segnalazione di operazione sospetta, nel rispetto degli adempimenti disciplinati all'interno del par. 7. Segnalazione delle operazioni sospette.

La valutazione in ordine alla cessazione dei rapporti continuativi già in essere è effettuata da UnipolSai.

3. MISURE SEMPLIFICATE DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

3.1 Disposizioni di carattere generale

Gli operatori della Società adempiono agli obblighi di adeguata verifica semplificata al verificarsi di alcune fattispecie previste dalla normativa che comportano un basso rischio di riciclaggio o finanziamento al terrorismo, così come disciplinato negli accordi di distribuzione in essere con UnipolSai, fatta eccezione per i casi in cui vi sia sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Non è richiesto l'assolvimento degli obblighi ordinari di adeguata verifica della clientela, fatta eccezione per i casi in cui vi sia sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, in caso di indici di basso rischio:

- a. Relativi a tipologie di Clienti:
 - i. società ammesse alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposte ad obblighi di comunicazione che impongono l'obbligo di assicurare un'adeguata trasparenza della titolarità effettiva;
 - ii. pubbliche amministrazioni ovvero istituzioni o organismi che svolgono funzioni pubbliche, conformemente al diritto dell'Unione europea;
 - iii. clienti che sono residenti in aree geografiche a basso rischio, ai sensi della lettera c);
- b. Relativi a tipologie di Prodotti:
 - i. contratti di assicurazione vita rientranti nei rami di cui all'articolo 2, comma 1, del CAP, nel caso in cui il premio annuale non ecceda i 1.000 euro o il cui premio unico non sia di importo superiore a 2.500 euro;
 - ii. forme pensionistiche complementari disciplinate dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, a condizione che esse non prevedano clausole di riscatto diverse da quelle di cui all'articolo 14 del medesimo decreto e che non possano servire da garanzia per un prestito al di fuori delle ipotesi previste dalla legge;
 - iii. regimi di previdenza o sistemi analoghi che versano prestazioni pensionistiche ai dipendenti, in cui i contributi sono versati tramite detrazione dalla retribuzione e che non permettono ai beneficiari di trasferire i propri diritti;
 - iv. prodotti o servizi finanziari che offrono servizi opportunamente definiti e circoscritti a determinate tipologie di clientela, volti a favorire l'inclusione finanziaria;
 - v. prodotti in cui i rischi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo sono mitigati da fattori, quali limiti di spesa o trasparenza della titolarità;
- c. Rischio geografico relativi alla registrazione, residenza o stabilimento in:
 - i. Stati membri;
 - ii. Paesi terzi dotati di efficaci sistemi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
 - iii. Paesi terzi che fonti autorevoli e indipendenti valutano essere caratterizzati da un basso livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminose;
 - iv. Paesi terzi che, sulla base di fonti attendibili e indipendenti, quali valutazioni reciproche ovvero rapporti di valutazione dettagliata pubblicati, prevedano e diano effettiva applicazione a presidi di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, coerenti con le raccomandazioni del GAFI.

I mercati regolamentati riconosciuti ai sensi dell'ordinamento comunitario sono iscritti in un apposito elenco tenuto dall'ESMA (art. 56 della Direttiva 2014/65/UE). A seguito dell'entrata in vigore della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), l'elenco aggiornato è disponibile sul sito internet dell'Esma al seguente indirizzo: https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma_registers_upreg.

Nei casi indicati devono essere raccolte le informazioni necessarie a stabilire se ricorrono le condizioni per l'applicazione delle misure semplificate. A tal fine, è necessario accertare l'identità del cliente, acquisendo i dati relativi a denominazione, natura giuridica, sede legale, e, ove esistente, codice fiscale dello stesso.

Tali informazioni sono raccolte per il tramite del Questionario Antiriciclaggio sul rapporto e del Questionario Antiriciclaggio sull'operazione di liquidazione, con i quali rispettivamente il Contraente e il Beneficiario forniscono la dichiarazione inerente lo *status* di soggetto cui non si applicano le misure ordinarie di adeguata verifica.



Nei casi in cui vengano meno le condizioni per l'applicazione delle misure semplificate, ossia se in sede di controllo costante sulla complessiva operatività del cliente le informazioni acquisite nel corso del rapporto inducano a escludere la presenza di una fattispecie a basso rischio o vi sia il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, devono essere compilato il Questionario Antiriciclaggio sul rapporto.

Non è, invece, richiesta la compilazione del Questionario Antiriciclaggio sul rapporto solo in relazione alle forme pensionistiche complementari disciplinate dal Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (Fondi Pensione aperti, negoziali o chiusi e Piani Individuali Pensionistici - di seguito "PIP"), a condizione che esse non prevedano clausole di riscatto diverse da quelle di cui all'articolo 14 del medesimo decreto e che non possano servire da garanzia per un prestito al di fuori delle ipotesi previste dalla normativa vigente.



4. MISURE RAFFORZATE DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

4.1 Disposizioni di carattere generale

Le misure di adeguata verifica rafforzata consistono nell'applicazione degli obblighi di adeguata verifica in forma più ampia ed approfondita in presenza di un più elevato rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo (ad esempio nel caso di PEP, residenza in Paesi terzi ad alto rischio).

UnipolSai prevede misure rafforzate di adeguata verifica nei casi di seguito riportati:

a. Persone Politicamente Esposte (PEP).

Le persone politicamente esposte sono considerate a più alto rischio di riciclaggio, unitamente ai relativi familiari e alle persone che notoriamente sono a loro legate (ad esempio in virtù di rapporti d'affari).

Qualora il Contraente persona fisica, il Beneficiario persona fisica, l'esecutore, il legale rappresentante o il Titolare Effettivo del Contraente e del Beneficiario, a seguito delle verifiche svolte da UnipolSai, rientrino nella definizione di PEP, l'operatività è autorizzata da UnipolSai.

b. Società fiduciarie.

L'emissione di polizze a società fiduciarie è autorizzata da UnipolSai.

c. Operazioni che interessano paesi terzi.

L'emissione di polizze con Contraenti, Esecutore, e relativi titolari effettivi:

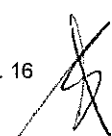
- la cui sede legale o residenza è localizzata presso paesi terzi;
- la cui principale attività è svolta in paesi terzi;

è autorizzata dalla UnipolSai.

In aggiunta alle casistiche sopra riportate, è necessario applicare misure rafforzate di adeguata verifica, valutando se effettuare una proposta di segnalazione di operazione sospetta, nel rispetto degli adempimenti disciplinati all'interno del par. 7. Segnalazione delle operazioni sospette, anche in presenza di incoerenze nelle risposte fornite dal Contraente in sede di compilazione del Questionario Antiriciclaggio sul rapporto.

A titolo esemplificativo in caso di incoerenza nelle seguenti informazioni:

- **Fascia di reddito/fatturato del cliente, Risultato economico ultimo esercizio** e importo del premio versato;
- **Provenienza delle somme** e occupazione del Contraente;
- **Relazione tra contraente e gli altri soggetti censiti nel Questionario non ben definite** (esecutore, ordinante in caso di premio versato con bonifico, assicurato, contrante subentrante in caso di cessione di contratto).



5. MISURE DI SEGNALAZIONE

5.1 Disposizioni generali

L'art. 35 del Decreto prevede l'**obbligo per gli Intermediari assicurativi (Agenti e loro collaboratori, anche laddove l'attività di intermediazione venga svolta da intermediari iscritti in Sezione B del RUI) di segnalare, senza ritardo, al Legale Rappresentante di UnipolSai, o al suo Delegato, ogni operazione che per caratteristiche, entità, natura o qualsiasi altra circostanza conosciuta, anche in considerazione della capacità economica del soggetto cui è riferita, induca a ritenere che i beni utilizzati derivino da proventi illeciti o siano destinati al finanziamento del terrorismo.**

L'eventuale segnalazione trasmessa in ritardo può essere considerata come omessa segnalazione e punita con l'applicazione delle sanzioni previste e riportate nel capitolo 10.

5.2 Adempimenti in materia di segnalazione di operazione sospette

Qualora gli operatori dell'Agenzia sospettino, o abbiano ragionevoli motivi per sospettare, che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, procedono senza ritardo all'inoltro di una proposta di segnalazione di operazione sospetta a prescindere dal relativo importo.

Tale adempimento è previsto non solo in fase di acquisizione della clientela ma anche nel continuo, tenuto conto di eventuali incongruenze e fattispecie di sospetto che possano essere desunte sulla base della conoscenza del cliente e della sua operatività.

Devono essere oggetto di segnalazione anche le operazioni a cui non si è dato corso ai sensi delle misure di astensione di cui al paragrafo 2.7 o comunque non concluse e quelle tentate, per le quali ricorrano condizioni di sospetto.

Si evidenzia, inoltre, che è fatto espresso divieto di dar comunicazione al soggetto interessato o a terzi dell'avvenuta segnalazione o della circostanza che sono in corso o possono essere svolti degli approfondimenti in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

La Società adempie ai rispettivi obblighi di segnalazione inviando le proposte di segnalazione di operazione sospetta al Delegato SOS, secondo quanto previsto negli accordi di distribuzione in essere con UnipolSai.

5.3 Modalità di segnalazione

Per procedere all'invio della proposta di Segnalazione di Operazione Sospetta deve essere utilizzato il modello **"Modulo di segnalazione a Direzione di operazione sospetta"**, allegato alle Modalità Operative e disponibile in **UEBA** al percorso: Adempimenti e Normative/Obblighi di natura generale/Obblighi in materia di Antiriciclaggio e Antiterrorismo/Modulistica.

Le comunicazioni, debitamente firmata dal segnalante (agente, broker), devono essere inoltrate alla Funzione Antiriciclaggio di UnipolSai all'indirizzo di posta elettronica:

- segnalazionisospette@unipolsai.it

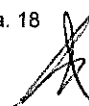
La Funzione Antiriciclaggio di UnipolSai:

- effettua le attività di propria competenza, analizzando la documentazione ricevuta dal segnalante e definendo una propria autonoma valutazione, anche avvalendosi del supporto del segnalante medesimo;
- provvede a trasmettere al Delegato la proposta di inoltro o archiviazione della proposta di segnalazione pervenuta.

Il Delegato trasmette le operazioni valutate come sospette alla UIF, tramite l'apposito portale INFOSTAT della Banca d'Italia per il tramite della Funzione Antiriciclaggio o eventualmente provvede alla archiviazione delle operazioni per cui non ha rilevato rischi di riciclaggio o finanziamento al terrorismo sempre per il tramite della Funzione Antiriciclaggio.

Le eventuali segnalazioni di operazioni sospette di cui all'art. 35 del Decreto sono trasmesse al Delegato esclusivamente dalla Funzione Antiriciclaggio, escludendo tassativamente la circolazione di tali informazioni

all'interno della Società. Gli atti e i documenti in cui sono indicate le generalità di tali persone sono custoditi a cura della Funzione Antiriciclaggio sotto la diretta responsabilità del Delegato.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'A' followed by a flourish.

6. MISURE DI CONSERVAZIONE DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI

6.1 Disposizioni generali

La Società conserva in maniera conforme i dati, le informazioni e i documenti utilizzati a supporto dei processi in ambito antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo al fine di:

1. assolvere ai requisiti di corretta e adeguata conservazione di dati, informazioni e documenti all'interno di archivi fisici o informatici, anche a fronte di eventuali attività ispettive/di controllo;
2. fornire a UnipolSai i dati necessari a adempiere agli obblighi di conservazione previsti dalla normativa.

Pertanto, la Società conserva i documenti acquisiti nell'effettuazione dell'adeguata verifica della clientela, incluse le scritture e le registrazioni delle operazioni, in originale ovvero in copia avente efficacia probatoria ai sensi della normativa vigente al fine di consentire, quanto meno, di ricostruire univocamente:

- a) la data di instaurazione del rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico;
- b) i dati identificativi del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore e le informazioni sullo scopo e la natura del rapporto o della prestazione;
- c) la data, l'importo e la causale dell'operazione;
- d) i mezzi di pagamento utilizzati.

I documenti, i dati e le informazioni acquisiti sono conservati per un periodo di 10 anni dalla cessazione del rapporto continuativo.

I documenti devono essere prontamente disponibili alle Autorità di Vigilanza, di norma, in formato elettronico.

La Società assicura che:

- e) le Autorità abbiano accesso completo e tempestivo a tutta la documentazione, anche successivamente alla cessazione del rapporto di distribuzione;
- f) non sussistano ostacoli logistici o giuridici che ne compromettano la pronta disponibilità;
- g) in caso di conservazione all'estero, non sia necessario ricorrere alle procedure di assistenza giudiziaria per la trasmissione dei dati, delle informazioni o degli originali dei documenti conservati.

6.2 Conservazione dei dati e delle Informazioni

Con la premessa che **non devono essere effettuate compensazioni tra operazioni di segno contrario poste in essere dallo stesso Contraente**, devono essere rilevate tutte le operazioni, in qualsiasi forma, di ammontare complessivo pari o superiore a **Euro 5.000** riferite a:

- incassi/rimborsi di premi vita sia di emissione che di rate successive e recuperi di prestiti;
- pagamenti per riscatti, liquidazioni, sinistri, prestiti su polizze;

effettuate dal medesimo soggetto, o a favore del medesimo soggetto, anche per conto di Compagnie coassicuratrici per le polizze nelle quali Unipolsai sia la società delegataria.

6.3 Incassi/rimborsi premi

Gli applicativi di portafoglio memorizzano tutte le informazioni riferite agli incassi unitariamente pari o superiori a **Euro 5.000**.

La rilevazione deve essere effettuata anche nel caso di incasso con **assegni intestati a UnipolSai e nel caso di bonifici incassati su conti correnti intestati a UnipolSai**, perché l'obbligo di identificazione resta sempre a carico dell'Agenzia che ha il contatto con il Contraente.

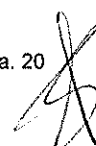
Con particolare riferimento a ESSIG Vita, gli incassi e i rimborsi di premi sono censiti attraverso la procedura "Rilevazione dati antiriciclaggio" che richiede la verifica e l'eventuale completamento dei dati di Contraente ed eventuale Esecutore, ove necessario, nella mappa proposta in automatico al momento della registrazione a foglio cassa. Per consentire il puntuale funzionamento dei controlli del Sistema Informatico è **indispensabile utilizzare sempre il "Tipo di pagamento" rispondente alla reale modalità utilizzata dal Contraente**, anche se l'operazione avviene per il tramite di Collaboratori (Produttori, Sub-agenti, Broker).

Nota Bene:

Per la corretta registrazione degli incassi è necessario attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite e aggiornate da UnipolSai, contenute nel documento "Procedura di Gestione Dati Antiriciclaggio" disponibili in **UEBA** al percorso: Adempimenti e Normative/Obblighi di natura generale/Obblighi in materia di Antiriciclaggio e Antiterrorismo/Normativa.

6.4 Liquidazioni vita

La gestione del pagamento è a cura di UnipolSai.



7. LIMITAZIONI ALL'USO DEL CONTANTE E DEI TITOLI AL PORTATORE

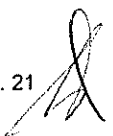
7.1 Disposizioni generali

L'art. 49, comma 1, del Decreto stabilisce che **è vietato il trasferimento di denaro contante** e di titoli al portatore in Euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente **pari o superiore a Euro 2.000¹**. Il trasferimento superiore al suddetto limite è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificialmente frazionati e può essere eseguito esclusivamente per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento. Con decorrenza 01 gennaio 2023, la soglia si ridurrà ulteriormente a Euro 1.000².

Pertanto, ferme restando le indicazioni restrittive inerenti all'uso del contante nei Rami Danni (divieto di incassare in contanti premi superiori a Euro 750 annui per contratto, operante con esclusione del ramo RCA e delle relative garanzie accessorie) e Rami Vita (divieto assoluto di incassare premi in contanti) contenute nell'art. 54 comma 7 del Regolamento IVASS 40 del 2 agosto 2018, **il limite di incasso di premi in contanti per il Ramo R.C. Auto fino al 31 dicembre 2022 resta pari a Euro 1.999,99. Dal 1° gennaio 2023 il limite sarà pari a Euro 999,00.**

¹ La soglia di rilevanza è stata così modificata dal Decreto-Legge 26 ottobre 2019, n. 124 recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, entrata in vigore il 25 dicembre 2019.

² La decorrenza è stata così modificata dalla Legge 25 febbraio 2022 n.15 recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi entrata in vigore il 1 marzo 2022.



8. CONTRASTO AL TERRORISMO

8.1 Disposizioni Generali

La Società deve porre la massima attenzione nell'applicare le misure di contrasto al terrorismo al fine di poter osservare correttamente gli obblighi normativi previsti. I sistemi informativi consentono, all'atto dell'inserimento a sistema del nominativo del cliente e dei soggetti a lui associati (es. esecutore, titolare effettivo, beneficiario), di verificare la presenza degli stessi all'interno di black list (es. liste fornite dall'ONU, liste OFAC) relative a specifiche misure restrittive e al coinvolgimento in associazioni legate al terrorismo internazionale. Tali informazioni sono utilizzate da UnipolSai per dar corso alle misure più idonee ad evitare il coinvolgimento in fenomeni di finanziamento del terrorismo (es. astensione all'apertura del rapporto, congelamento dei fondi o delle risorse economiche).

8.2 Misure restrittive specifiche destinate a combattere il terrorismo

Gli applicativi di portafoglio prevedono la consultazione automatica della banca dati dei nominativi di persone, società ed organizzazioni sottoposti a specifiche misure restrittive nell'ambito della lotta al terrorismo internazionale ("Archivio") in fase di assunzione e liquidazione di polizze afferenti ai Rami Vita, Rami Elementari e RC Auto.

Nel caso in cui il nome ed il cognome di un soggetto corrispondano con quelli di un soggetto presente in Archivio più almeno un terzo elemento anagrafico tra codice fiscale, data di nascita completa o l'anno di nascita, il luogo di nascita e/o residenza, all'operatore comparirà a video un messaggio di blocco informatico³ e l'operazione non potrà essere effettuata.

Durante lo svolgimento delle attività di approfondimento del nominativo indicato, UnipolSai potrà contattare l'operatore, qualora lo ritenga opportuno, al fine di recuperare informazioni aggiuntive, utili e necessarie per effettuare una valutazione completa ed esaustiva della posizione.

Nel caso in cui le verifiche confermino la corrispondenza certa del nominativo, l'operazione verrà irrimediabilmente bloccata e UnipolSai ne darà comunicazione alla Società che comunicherà al cliente l'impossibilità di effettuare l'operazione astenendosi dal precisarne le motivazioni.

³ L'operazione di assunzione di polizze afferenti ai Rami RC Auto deve essere comunque completata secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Pertanto, in questo caso il sistema segnala la corrispondenza senza generare alcun blocco informatico.



9. FORMAZIONE

9.1 Disposizioni generali

Gli addetti della Società partecipano ai corsi formativi in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo messi a disposizione da UnipolSai. La Società, ove ne ricorrano le condizioni, valuta ulteriori attività formative con riferimento ad eventuali fattispecie di rischio ricorrenti e aderenti al modello operativo della Società, tenuto conto delle evidenze emerse nelle attività di controllo svolte periodicamente.

La Società monitora l'effettiva partecipazione e fruizione da parte di tutti gli addetti della Società ai corsi di formazione in materia.

10. SANZIONI

10.1 Disposizioni generali

Sono previste dal Decreto le sanzioni penali e amministrative di seguito indicate.

VIOLAZIONE	ARTICOLO	SANZIONE
SANZIONI PENALI		
Indebita rivelazione dell'identità del segnalante o indebita rivelazione di notizie riguardanti l'invio della segnalazione e delle relative informazioni trasmesse qualora dalle notizie rivelate sia possibile identificare il segnalante.	Art 38 comma 3-bis	Reclusione da due a sei anni
Falsificazione o uso di falsi dati e informazioni relative a cliente, titolare effettivo, esecutore, scopo e natura del rapporto continuativo o prestazione professionale.	Art. 55 comma 1	Reclusione da sei mesi a 3 anni oltre a multa da Euro 10.000 a Euro 30.000
Acquisizione o conservazione di dati falsi o informazioni non veritieri su cliente, titolare effettivo, esecutore, scopo e natura del rapporto continuativo o prestazione professionale o operazione. Uso di mezzi fraudolenti che pregiudichino la corretta conservazione dei predetti dati e informazioni.	Art. 55 comma 2	Reclusione da sei mesi a tre anni e multa da Euro 10.000 a Euro 30.000
Produzione di dati falsi e informazioni non veritiere da parte del soggetto obbligato.	Art. 55 comma 3	Reclusione da sei mesi a 3 anni oltre a multa da Euro 10.000 a Euro 30.000
Violazione del divieto di comunicazione di cui art. 39, comma 1 e 41, comma 3.	Art. 55 comma 4	Reclusione da sei mesi a 3 anni oltre a multa da Euro 5.000 a Euro 30.000
VIOLAZIONE	NORMA VIOLATA	SANZIONE
SANZIONI AMMINISTRATIVE		
Omessa acquisizione e verifica da parte dei soggetti obbligati dei dati identificativi e delle informazioni relative a cliente, titolare effettivo, esecutore, scopo e natura del rapporto continuativo o prestazione professionale.	Art. 56 comma 1 Art 56 comma 2	Sanzione amministrativa pecuniaria pari a 2.000 Euro In caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche, ovvero plurime, sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 2.500 a Euro 50.000
Mancata conservazione, in tutto in parte, da parte dei soggetti obbligati, dei dati, documenti e informazioni, o effettuata tardivamente.	Art 57 comma 1 Art 57 comma 2	Sanzione amministrativa pecuniaria pari a 2.000 In caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche, ovvero plurime, sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 2.500 a Euro 50.000

Omessa Segnalazione di Operazioni Sospette Mancata sospensione dell'operazione sospetta di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo. Omissione delle comunicazioni obbligatorie in capo ai componenti degli organi di controllo Mancato rispetto degli obblighi informativi alla UIF Rifiuto di esibire/fornire documentazione o notizie o loro falsa o omessa fornitura. Violazioni gravi, ripetute e sistematiche delle disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni. Mancato rispetto delle norme relative alla limitazione dell'uso del contante e dei titoli al portatore, conti o libretti di risparmio in forma anonima o intestazione fittizia.	Art. 58 comma 1	Sanzione amministrativa pecuniaria pari a 3.000 Euro. In caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche, ovvero plurime, sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 30.000 a Euro 300.000
	Art. 58 comma 2	
	Art. 58 comma 6	Sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 5.000 a Euro 50.000
	Art. 59 comma 1	Sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 5.000 a Euro 30.000 per ciascun componente.
	Art. 60	Sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 5.000 a Euro 50.000
	Art. 62	Sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 30.000 a Euro 5.000.000, ovvero pari al 10% del fatturato annuo complessivo, quando tale importo percentuale è superiore a 5.000.000 di euro e il fatturato è disponibile e determinabile Sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 10.000 a Euro 5.000.000 ai titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo.
	Art 63 comma 1	Sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 3.000 a Euro 50.000
	Art 63 comma 1 bis	Per importi inferiori a 30.000 euro dal 10% dell'importo trasferito
	Art 63 comma 1 ter	Per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 il minimo edittale, applicabile ai sensi del comma 1, è fissato a 2.000 euro. Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1° gennaio 2022, il minimo edittale, applicabile ai sensi del comma 1, è fissato a 1.000 euro

11. PROPOSTA DI SEGNALAZIONE OPERAZIONI SOSPETTE

AGENTE/BROKER/ADDETTO:

SCHEMA n/anno/.....

**PROPOSTA DI SEGNALAZIONE OPERAZIONI SOSPETTE
ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 231/2007****SOGGETTO A CUI SI RIFERISCE L'OPERAZIONE**

(Titolare del rapporto continuativo e/o delle operazioni movimentate/richieste)

Denominazione/Ragione sociale			
Luogo di nascita / Stato Estero			
Data di nascita/ Data di costituzione		Sesso	M F
Codice Fiscale			
Residenza/ Sede legale			
Tipo documento		n.	
Posizione contrattuale rispetto alla Compagnia			

INFORMAZIONI SULL'OPERAZIONE

Operazione n. 1	Data operazione		Eseguita	Si	No
	Tipo di operazione				
	Importo €				
	Tariffa polizza		Ramo Polizza		
	Legami:	Nome soggetto che ha eseguito l'operazione			
Operazione n. 2	Data operazione		Eseguita	Si	No
	Tipo di operazione				
	Importo €				
	Tariffa polizza		Ramo Polizza		
	Legami:	Nome soggetto che ha eseguito l'operazione			
Operazione	Data operazione		Eseguita	Si	No
	Tipo di operazione				

	Importo €		
	Tariffa polizza		Ramo Polizza
	Legami:	Nome soggetto che ha eseguito l'operazione	

MOTIVI DEL POTENZIALE SOSPETTO (argomentare le motivazioni che hanno indotto la proposta di segnalazione)
Data ____/____/____
CONSIDERAZIONI DELLA FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO
Data ____/____/____

ALTRE INFORMAZIONI (se note)	
Legami con altri soggetti	
Altri rapporti continuativi intrattenuti presso altri Intermediari	

Intermediario autorizzato

Il Titolare della Funzione
Compliance and Anti-Money Laundering

